REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(Noleggio di autovettura con conducente)

Approvato con DCC n. 27 del 28.11.2025

INDICE

TITOLO I – NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Art. 1 – Oggetto pag. n. 4

Art. 2 – Definizione del servizio pag. n. 4

Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio pag. n. 4

Art. 4 – Forme giuridiche d'esercizio del servizio pag. n. 4

Art. 5 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni pag. n. 5

Art. 6 – Idoneità morale pag. n. 6

Art. 7 – Idoneità professionale pag. n. 6

Art. 8 – Contingenti pag. n. 6

Art. 9 – Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente pag. n. 7

Art. 10 – Bando di concorso pag. n. 7

Art. 11 – Presentazione delle domande pag. n. 7

Art. 12 – Commissione di concorso pag. n. 7

Art. 13 – Titoli valutabili o di preferenza pag. n. 8

Art. 14 – Valutazione prove d'esame pag. n. 9

Art. 15 – Materie d'esame pag. n. 9

Art. 16 – Validità delle graduatorie pag. n. 9

Art. 17 – Rilascio delle autorizzazioni pag. n. 9

Art. 18 – Durata e validità delle autorizzazioni pag. n. 10

Art. 19 – Inizio del servizio pag. n. 10

Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi pag. n. 10

Art. 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare pag. n. 11

Art. 22 – Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio pag. n. 12

Art. 23 – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione pag. n. 12

Art. 24 – Obblighi dei conducenti pag. n. 13

Art. 25 – Obblighi specifici per l'esercente del servizio di noleggio con conducente pag. n. 14

Art. 26 – Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio pag. n. 15

Art. 27 – Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio pag. n. 15

Art. 28 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente pag. n. 16
Art. 29 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture pag. n. 16
Art. 30 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente pag. n. 16
Art. 31 – Controlli sui veicoli pag. n. 16
Art. 32 – Avaria dell'autovettura pag. n. 17
Art. 33 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente pag. n. 17
Art. 34 – Trasporto di soggetti portatori di handicap pag. n. 17
Art. 35 – Tariffe pag. n. 18
Art. 36 – Ferie, assenze, aspettative pag. n. 18
Art. 37 – Servizi con caratteristiche particolari pag. n. 18
Art. 38 – Addetti alla vigilanza pag. n. 18
Art. 39 – Sanzioni amministrative pag. n. 19
Art. 40 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione pag. n. 19
Art. 41 – Decadenza dell'autorizzazione pag. n. 19
Art. 42 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione pag. n. 20
Art. 43 – Reclami pag. n. 20
Art. 44 – Carta della mobilità – Servizi del settore trasporti – Noleggio con conducente con autovettura pag. n. 20

TITOLO II – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Norma transitoria pag. n. 21
Art. 46 – Esecutività del Regolamento comunale pag. n. 21
Art. 47 – Abrogazione pag. n. 21
Art. 48 – Norma finale pag. n. 21

TITOLO I
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura, servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone ai sensi della L. n. 21 del 15/01/1992, dell'art. 4 della L.R. n. 22/1996 e art. 85 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.

Art. 2
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea. Viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge all'utenza specifica che avanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse dove sono effettuate le prenotazioni di trasporto. La prestazione del servizio non è obbligatoria. L'inizio dello stesso avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa e il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dalla provincia di Verona.
3. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.
4. Come previsto dalla L. 21/1992 all'articolo 11 co. 4 è obbligatoria la compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Art. 3
TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, è subordinato al rilascio d'autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

Art. 4
FORME GIURIDICHE D'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio, con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della L. 21/1992 e dall'art. 14 L.R. n. 22/1996.

2. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei

seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo ad uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
b) certificato d'iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti d'idoneità, di cui ai successivi artt. 6 e 7, da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti d'idoneità da parte del titolare conferente;
f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

3. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta e effettuati gli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti auto dichiarati, emana apposito provvedimento indicante la data d'inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

4. A tal fine nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento ed i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento stesso.

5. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Ogni autorizzazione è riferita all'immatricolazione di un solo veicolo.

7. *Si applicano nei casi consentiti le disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 445/2000.*

Art. 5
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario purchè in regola con le norme sull'immigrazione;
b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
e) essere proprietario o in ogni modo avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
f) non avere trasferito la titolarità della licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge e comunque in conformità ai limiti imposti dalla normativa vigente;
h) disporre, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura;
i) non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti

di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione disposti anche da altri Comuni;
l) non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi.
2. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico.

Art. 6
IDONEITA' MORALE

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

a) non è incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
b) non è stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente;
c) non è stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) non è incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione;

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o d'organismi cui è conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

I requisiti di cui sopra vengono acquisiti mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 7
IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 del- la L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona.

2. Soddisfa, altresì, il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall'art. 2- c. 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 8
CONTINGENTI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 2 (DUE) in base alla Delibera della Giunta Regionale n. 4151 del 30/12/2005.
2. Eventuali successive modifiche al contingente, adottate con provvedimento regionale

si intendono automaticamente recepite.

Art. 9
ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli e colloquio a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

ART. 10
BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
e) le materie d'esame;
f) la valutazione dei titoli;
g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e della Provincia, nonché mediante avvisi alla cittadinanza.

Art. 11
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, in carta semplice ed in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadi- nanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari di cui agli artt. 5, 6, e 7 e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.

Art. 12
COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Per l’espletamento dei concorsi di cui all'art. 10 del presente regolamento, è istituita apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal Responsabile di area competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale nominato dal Presidente.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza della lingua inglese ~~di lingua straniera~~ ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo pubblicazione all'Albo comunale on-line del Comune di Palù e tramite Pec;
6. Alle prove d'esame ed alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

Art. 13
TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

TITOLI VALUTABILI ~~I~~	PUNTEGGIO MASSIMO
Anzianità di servizio in qualità di conducente titolare dell'autorizzazione	punti 1,0 per anno (massimo 6)
Attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida e presso aziende di trasporto pubblico	punti 1,0 per anno (massimo 6)
Numeri dei posti di lavoro e organizzazione aziendale	punti 0,5 per ogni dipendente (massimo 3)
Soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio	punti 1,0 (massimo 1)
Uffici aperti al pubblico nel Comune di Palu'	punti 1,0
Titolo di studio oltre la scuola secondaria di primo grado	punti 1,20
Buona conoscenza lingua inglese	punti 1,0
L'aver esercitato l'attività di sostituzione di cui all'art. 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi	punti 0,80

2. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune di Palù da almeno 2 anni. In caso, inoltre, di ulteriore parità i candidati verranno elencati in graduatoria in ordine crescente di età, come previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 9, della L. 191/98.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 14

VALUTAZIONE PROVE D'ESAME

1. Il punteggio complessivo massimo attribuibile alla prova d'esame è di 60/60. La prova d'esame si intende superata con una votazione non inferiore a 42/60 a cui va aggiunto il punteggio dei titoli.

Art. 15
MATERIE DI ESAME

1.L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
b) conoscenza d'elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
c) eventuale conoscenza della lingua inglese). L'accertamento della conoscenza della lingua viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 16
VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.

2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie, devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1.Il Responsabile di Area, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26/04/1992, n. 300 e al D.P.R. 09/05/1994, n. 407.

Art. 18
DURATA E VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno durata illimitata e sono soggette a controllo almeno con cadenza triennale (come da Deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 335 del 19 marzo 2013);

2. Il controllo è effettuato dal Responsabile dell'area attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante

richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla sua richiesta.

4. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

5. Al fine del controllo, il titolare della autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A. di Verona.

Art. 19
INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo, pena decadenza.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

Art. 20
TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in pos- sesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento quando il titolare medesimo si tro- vi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolare d'autorizzazione da almeno cinque anni;
b) avere raggiunto il sessantesimo anno d'età;

c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente. In tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, ed il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.

Art. 21
TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
a) la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
c) la volontà degli eredi suddetti, se di età compresa tra anni 18 e 21 anni, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno d'età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni (Legge del 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e Legge Regionale del Veneto del 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra") dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d'età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno d'età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di sessanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e 7.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22
SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO

1. Gli eredi minori del titolare d'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo le norme di legge.

3. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta semplice. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 23
COLLABORATORE FAMILIARE
DI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, e precisamente (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado):

a) il coniuge;
b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
- in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
- in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;

c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
- suoceri, generi, nuore, cognati.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo nell'impresa familiare.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di co-imprenditore.

4. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.

5. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il proprio lavoro è prestato in modo continuo nell'impresa familiare;
b) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi di legge, in cui si dichiara di non essere incorso nelle cause che comportano la decadenza o l'impossibilità al rilascio dell'autorizzazione;
d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
f) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
g) certificato del Tribunale Civile dal quale risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
h) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

6. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

7. La sussistenza dell'impresa familiare può essere verificata annualmente e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.
8. Si applicano nei casi consentiti le disposizioni di cui all'art. 40 del D.P.R. 445/2000.

Art. 24
OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
d) entrare, su richiesta del cliente, anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura o vietate dalle medesime norme;
e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
j) controllare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
k) trasportare un animale domestico di piccola taglia di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D.Lgs n. 285/1992, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
n) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è affetto da malattie infettive. In caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso *la sede dall'*ufficio comunale competente;
o) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
p) iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro Informatico Pubblico Nazionale delle Imprese di Noleggio con Conducente e Taxi (RENT), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 25
OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 24, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
b) comunicare, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro quarantotto ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 26
DIRITTI DEI CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
b) rifiutare il trasporto d'animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera k) del presente regolamento;

c) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina.

Art. 27
DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. E' fatto divieto ai conducenti d'autovetture in servizio di noleggio di:
a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore o d'evidente pericolo;
b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
d) fumare e mangiare durante la corsa;
e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs n. 285/1992 e relativo regolamento d'at- tuazione D.P.R. n. 495/1992;
i) usare verso i clienti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
k) trasportare animali di loro proprietà;
l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;

n) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 28
DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 27 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 22/1996.

Art. 29

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;

Art. 30

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1.Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 29 le autovetture adibite al servizio di noleggio con Conducente devono:

a) avere idonea agibilità e accessibilità;
b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
c) essere collaudate per non meno di quattro posti, *compreso* il conducente;
d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.

Art. 31
CONTROLLI SUI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall' art. 29 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale, di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore, debitamente comunicate e accertate, il Responsabile dell'area provvede alla revoca della autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

Art. 32
AVARIA DELL'AUTOVETTURA

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al

verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve, comunque, adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 33
STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 34
TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.

Art. 35
TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 36
FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa, della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del computo del requisito dei 5 anni per la cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata.

Art. 37
SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il

servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità di riparto e le modalità di riscossione del- le quote.

2. I titolari di autorizzazione devono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 38
ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata agli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

2. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente regolamento, si osservano le disposizioni di carattere generale di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 39
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovano la loro sanzione nell'art. 85 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 *o nella legge di settore*, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis e successive modifiche del D.Lgs. n. 267/2000, con il pagamento della sanzione pecuniaria fino a € 500,00 = (cinquecento/00).

Art. 40
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento dell'autorizzazione;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di tra- sporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
f) interrompe il servizio senza giustificato motivo.

2. Qualora si accerti la violazione di uno dei casi di cui al comma precedente l'autorità che ha verificato la violazione notifica il verbale di accertamento nei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.

3. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.

5. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione la stessa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. L'Ufficio comunica al

competente Ufficio Provinciale M.C.T.C, l'avvenuta sospensione o revoca dell' autorizzazione.

6. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia di Verona, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

7. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 41
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ne comporta la relativa decadenza.
2. Il Responsabile dell'area competente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento;
c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
d) mancato servizio senza giustificazione *per almeno 30 giorni consecutivi*;
e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 22 del presente regolamento e non sia richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dallo stesso articolo.

3. La decadenza è comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 42
CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Art. 43
RECLAMI

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, all'ufficio comunale competente.

2. Il Responsabile dell'area entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

3. Il presente articolo deve essere riprodotto, completo dei recapiti dell'ufficio competente, ed esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 44
CARTA DELLA MOBILITA' SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, la Provincia può attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.
2. A tal fine i soggetti esercenti sono tenuti a fornire alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, la Provincia provvederà alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio, standard) ed alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45
NORMA TRANSITORIA

1. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 8 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Art. 46
ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale e diverrà esecutivo a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Verona ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 47
ABROGAZIONE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 48
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le specifiche disposizioni legislative statali e regionali.